



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 103 del 19/12/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Assente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Assente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Ciribanti Vanessa..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **2** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; (cfr. art. 4, c.1);
- l'art. 20 del sopracitato T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “*un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette*”;

Preso atto che il Comune di Porto Mantovano:

- detiene la partecipazione diretta nelle seguenti società di capitali:
 - ASEP SRL in house per una quota del 97,81%
 - APAM SPA per una quota del 2,97%;
 - TEA SPA per una quota dello 0,14%;
 - SIEM SPA per una quota del 3,32%;
- non detiene partecipazioni indirette come individuate dall'art. dall'art. 2, co. 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce “partecipata indiretta”: la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti riportati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/03/2016;
 - il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/2017 n. 100 – ricognizione della partecipazioni possedute approvato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017;
 - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2017 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72/2018;
- provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico con riferimento all'esercizio ~~2017~~ **2018**, ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni previste dal TUSP;

Tenuto conto altresì che:

- le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, salvo quanto previsto dalla Statuto della società;
- che il Comune di Porto Mantovano detiene una partecipazione pari al 97,81% nella società ASEP Srl che opera con il sistema dell'*in-house providing*;

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, deliberando di mantenere la partecipazione in tutte le società partecipate;
- per effetto dell'art. 20 del D. lgs. del T.U.S.P. l'Ente, entro il 31 dicembre 2018 ha approvato la revisione periodica al 31.12.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 18/12/2018;

Considerato altresì che le disposizioni del D. lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visti l'esito della ricognizione periodica riferita all'esercizio 2018 effettuata dall'Ente come risultante negli allegati A1) e A2) e l'analisi dell'assetto complessivo delle società del Comune di Porto Mantovano riportata nella relazione tecnica di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti tenendo conto delle indicazioni fornite nelle linee guida congiunte del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche - Art. 17 D.L. n. 90/2014”, e della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR;

Considerato che la ricognizione periodica è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato congiuntamente sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione della partecipazione entro il predetto termine annuale, il Comune, tra l'altro, non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Valutato, coerentemente con quanto definito nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2015 e nella revisione straordinaria adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017, di mantenere le partecipazioni, anche di minoranza, nelle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o lo svolgimento di servizi di interesse generale;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. lgs. 175/2016 come novellato dal D. Lgs. 100/2017;
- l'art. 17 del D.L. n. 90/2014;
- le "Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti " in merito alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche – art. 20 del D. lgs. 175/2016;
- la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR;

Dato atto che l'approvazione del presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, Controllo di gestione e sulle società partecipate in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1) di approvare la revisione periodica ex art. 20 del D. lgs. 175/2016, riferita alle partecipazioni detenute dal Comune di Porto Mantovano alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato A1) e A2) alla presente deliberazione, corredato dalla Relazione Tecnica (allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare indirizzo di mantenere la partecipazione nelle società detenute dal Comune di Porto Mantovano riportate nelle premesse, in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio dettagliato nell'allegato A1) e A2) al presente provvedimento;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Porto Mantovano;

6) di comunicare agli Organismi competenti l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., procedendo all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e congiuntamente alla Corte dei Conti;

7) di dare atto che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72/2018 ha redatto il piano periodico di revisione delle società partecipate con riferimento all'esercizio 2017, deliberando di mantenere la partecipazione in tutte le società detenute elencate in premessa e che conseguentemente l'Ente, in esito alla revisione straordinaria e alla ricognizione periodica riferita al 31.12.2017, non doveva attivare alcuna procedura di alienazione o dismissione delle società partecipate nel corso del 2018;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 al fine di ottemperare tempestivamente agli adempimenti di legge e agli indirizzi del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

*Responsabile del servizio interessato;
Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Passo la parola al Sindaco”.

SINDACO: “ Buonasera! Prima di illustrare la delibera, vorrei far presente che nel testo della delibera – specificherò il punto – è stato commesso un errore materiale. Più precisamente l'errore si trova nella prima pagina della delibera, al penultimo comma, al punto in cui si dice: “*La revisione periodica, ex art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016*”. In quel punto, nell'ultima riga, è scritto: “*Riferimento all'esercizio 2017*” ma, in realtà, è 2018 e non 2017. Si è trattato di un mero errore materiale, quindi invito a correggerlo nel testo dell'approvazione.

Si tratta di una delibera che gli Enti debbono adottare obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno e riguarda la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Di fatto, come voi sapete, il Comune di Porto Mantovano detiene la partecipazione diretta nelle seguenti Società di capitali: ASEP Srl, che è la nostra municipalizzata e abbiamo una quota di capitale del 97,81%; APAM Spa, per una quota del 2,97%; TEA Spa, per una quota dello 0,14% e SIEM Spa, per una quota del 3,32%.

L'art. 20 del Decreto Legislativo 175, del 2016, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, provvedano ad effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni. Questo significa che ogni anno il Comune, con riferimento ai dati delle Società partecipate dell'anno precedente, debbono valutare le condizioni di detenibilità, ai sensi di legge, di ciascuna partecipata e se le stesse rappresentano ancora uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi del Comune. Qualora una Società non venga ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, quindi non più strategica, l'Ente deve procedere alla sua dismissione.

Anche per il 2019, così come fatto negli anni precedenti, l'indirizzo dell'Amministrazione è di mantenere la partecipazione nelle Società detenute dal Comune di Porto Mantovano, in quanto ritenute strategiche per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente e aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il mantenimento delle partecipazioni societarie va ricercato, ovviamente, per determinati motivi.

Sapete che ASEP è la nostra partecipata e svolge per noi tutta una serie di servizi, che vanno dalla manutenzione del verde a molti altri, ad esempio la gestione della Biblioteca, la gestione dell'Asilo Nido ecc.. Ne cito solo alcuni, ma li conoscete tutti.

APAM è la Società che gestisce il servizio pubblico locale.

TEA, sempre tramite le proprie Società controllate, gestisce, presso il nostro Comune, tutta una serie di servizi: la pubblica illuminazione, la raccolta dei rifiuti e la gestione del servizio idrico integrato.

SIEM è la Società che un tempo svolgeva anche l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti e che gestisce le discariche post mortem di Pieve di Coriano e di Monzambano. Fino a che i rifiuti messi in queste discariche non saranno mineralizzati, bisognerà quindi continuare la partecipazione nella gestione della Società, così come, ovviamente, gli altri Comuni della Provincia di Mantova.

Per tutti questi motivi, noi riteniamo di confermare la partecipazione in queste Società, per cui invito il Consiglio a votare a favore di questa scelta”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? La parola alla Cons. Facchini”.

FACCHINI: “ Buonasera! Dopo un'analisi di tutti i documenti allegati, riguardo all'allegato B, “Relazione tecnica”, al punto “Partecipazioni indirette di primo livello delle Società partecipate direttamente dal Comune di Porto Mantovano”, a pagina 11, ci sono i dettagli delle varie partecipazioni. Per quanto riguarda TEA, a pagina 12, mi risulta che Blugas, Unitea e Tnet, secondo il verbale di delibera del Consiglio Comunale di Mantova, sono in dismissione da tempo. Non dovrebbero quindi essere in questo elenco o, comunque, dovrebbe essere specificato che sono in dismissione”.

FACCHINI: “ Sì, ho capito. Come, però, nell'ultima descrizione di Sinergie Italiane è scritto “in liquidazione”, per correttezza ci dovrebbe essere scritto “in dismissione”.

SINDACO: “ Scusa, a che pagina?”

FACCHINI: “ A pagina 12. Io ho trovato questi dati nel verbale di delibera del Consiglio di Mantova. Dovrebbe essere specificato che sono in dismissione”

SINDACO: “ Gli uffici hanno redatto questa delibera con le informazioni che sono state trasmesse a noi da parte di TEA. Da questo punto di vista, quindi...”

FACCHINI: “ È una precisazione”.

SINDACO: “ Sì. Per quanto ci riguarda, però, confermiamo la partecipazione in TEA. Noi non partecipiamo, per esempio, in Mantova Ambiente...”.

FACCHINI: “ Lo so bene, però il dettaglio non è preciso. Tutto qua!”.

SINDACO: “ Io, sinceramente, non conosco la delibera di Mantova. Lo farò presente, però questa era stata redatta in base alle informazioni che ci erano giunte da parte di TEA”.

FACCHINI: “ Questo è ciò che è successo nelle frattempo”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Bettoni”.

BETTONI: “ Si tratta sempre di un errore che avevo rilevato, ma si tratta più che altro di un chiarimento, in quanto non può essere così. Nell'allegato A1 invece, a pagina 7, parlando di ASEP, si dice che il numero dei dipendenti è di 44, tra cui 31 a tempo determinato e 13 a tempo indeterminato. Qual è quello giusto? Il primo o il secondo?”.

BETTONI: “ 31 indeterminato. Ok! L'avevo intuito. È chiaro però che c'è un documento ed è bene che sia corretto. Non credo che stasera si debba parlare delle Società. Questa è una presa d'atto e nessuno pensa, almeno per quanto mi riguarda, di dismettersi dall'aver quote di partecipazione in queste Società. Rilevo solo, come ho rilevato altre volte e come anche il mio Gruppo, negli anni scorsi, ha rilevato, che la questione dell'acqua pubblica non è ancora, così come da referendum di qualche anno fa, diventata tale. Abbiamo ancora delle quote di partecipazione private, tra l'altro molto redditizie per il privato. Si tratta di quote molte redditizie, in quanto con poco prendono tanto, visto anche i grandi risultati di TEA dal punto di vista degli utili. Questi utili, come tutti sapete, sono distribuiti in maniera diseguale, nel senso che il Comune di Mantova ha una partecipazione del 72%, mentre il Comune di Porto ha una partecipazione, ad esempio, dello 0,144%, che era un prefisso telefonico molto discusso ai tempi delle telefonate hot.

Questa disarmonia, secondo me, dovrebbe essere colmata attraverso una Società a completa partecipazione pubblica, in cui si tiene conto delle utenze che intervengono a realizzare l'utile di esercizio. Porto Mantovano non interviene per lo 0,144, visto che ha portato grandi risorse a TEA e questo lo vediamo anche dai risultati, cioè dal salto dal 2014 al 2015, con tre milioni in più di fatturato. Queste sono le fatture di San Giorgio e di Porto Mantovano riguardanti l'acqua e il gas.

Volevo solamente pregarvi di tenere in considerazione queste cose e di lavorare affinché si possa realizzare effettivamente ciò che il referendum aveva a suo tempo stabilito, cioè che l'acqua è pubblica e deve essere gestita da un Ente Pubblico, da tanti Enti Pubblici consorziati e, comunque, da Società che siano interamente pubbliche.

Questa è la mia obiezione non tanto alla delibera, che comunque io accolgo, quanto al principio generale, che è quello dell'acqua pubblica. Entrando in ASEP, ne discuteremo un'altra volta. Non voglio fare qui appunti su ASEP, in quanto non mi sembra la sede adeguata. Ci sarebbe da discutere diversamente su come vengono gestiti i servizi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 2”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15.

Risultano assenti i consiglieri Dorini, Luppi.

Voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Bindini, Buoli, Bastianini, Bettoni, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione

PRESIDENTE MARI: “Pongo al voto l'immediata esecutività”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Bindini, Buoli, Bastianini, Bettoni, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

MARI: “L'ultimo Consiglio Comunale del 2019 è quasi finito. Ci rivedremo nel nuovo anno”.

SINDACO: “ Colgo l'occasione, al di là del fatto che sia l'ultimo Consiglio, di formulare gli auguri di un Natale e di un 2020 sereno a tutti voi. Mi auguro che possiate essere presenti sabato mattina in Comune. Credo che la mail vi sia giunta, però immagino che qualcuno possa avere degli impegni. Colgo quindi l'occasione di formulare ora gli auguri a tutti voi e alle vostre famiglie. Faccio presente, ma l'avete visto, che abbiamo mantenuto un impegno preso

nel primo Consiglio Comunale e abbiamo fornito, come voi sapete, anche tutti gli studenti delle nostre scuole. Ritengo quindi che questo sia un segnale positivo. Auguro nuovamente buona serata a tutti e tanti auguri! “.

Alle ore 19.15 terminano i lavori consiliari.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)